

REGOLAMENTO (CE) N. 2243/2004 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali⁽¹⁾. È opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. Occorre pertanto aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, nonché prorogare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza perturbare i mercati di questi prodotti.
- (2) Poiché il volume di alcuni contingenti tariffari comunitari non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria nell'attuale periodo contingente, occorre aumentarlo a decorrere dal 1° gennaio 2005.
- (3) La Comunità non ha più interesse a mantenere nel 2005 contingenti tariffari comunitari per certi prodotti che hanno beneficiato di una sospensione dei dazi nel 2004. Tali prodotti andrebbero pertanto cancellati dalla tabella di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.
- (4) In considerazione dell'elevato numero di modifiche da apportare e per motivi di chiarezza occorre sostituire interamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.
- (5) Vista l'importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare l'urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1329/2004 (GU L 247 del 21.7.2004, pag. 1).

(6) Il regolamento (CE) n. 2505/96 va pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per il periodo contingente compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2005, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:

- la validità del contingente tariffario 09.2021 è limitata al 30 giugno 2005, senza modifica del volume,
- il volume contingente del contingente tariffario 09.2613 è fissato a 400 tonnellate ad un dazio dello 0%,

Articolo 3

Per il periodo contingente compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:

- il volume contingente del contingente tariffario 09.2023 è fissato a 700 000 unità,
- il volume contingente del contingente tariffario 09.2603 è fissato a 3 400 tonnellate,
- il volume contingente del contingente tariffario 09.2612 è fissato a 500 tonnellate ad un dazio dello 0%,
- il volume contingente del contingente tariffario 09.2619 è fissato a 80 tonnellate,
- il volume contingente del contingente tariffario 09.2620 è fissato a 500 000 unità,
- il volume contingente del contingente tariffario 09.2621 è fissato a 1 500 tonnellate, con validità limitata al 31 dicembre 2005,
- il volume contingente del contingente tariffario 09.2985 è fissato a 300 000 unità, con validità limitata al 31 dicembre 2005.